

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro I - Delle persone e della famiglia**

**Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia**

### **Art. 425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato**

L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.